



Volontariato

Aggiornato



Anno XII - n. 1 - Gennaio 1996 - Sped. Abb. • Pubbl. inf. 50% - Contiene I. R.

- 1** *Il volontariato: una specificità da promuovere*
Prime riflessioni sul D.D.L. sulle ONLUS
- 3** *D.D.L. sulle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale*
- 6** *Considerazioni di carattere fiscale sul D.D.L. sulle ONLUS*
- 9** *Banca etica: finanziare la solidarietà*



- 11** *Un sostegno dalle regioni al servizio civile: in toscana la prima proposta di legge*
- 13** *La gestione dei rapporti tra aziende non profit ed Unione Europea: il caso «Vedogiovane»*
- 17** *Novità in libreria*

**Vuoi sapere cosa accade
nel mondo del volontariato?**

Abbonati a:

Volontariato Oggi

Agenzia di Informazione del Centro Nazionale del Volontariato



**L'abbonamento per l'anno 1996
è di L. 20.000**

da effettuare con versamento su
c.c.p. n. 10848554 intestato a:
Centro Nazionale per il Volontariato
Via Catalani, 158 - 55100 LUCCA

Indirizzo INTERNET <http://env.cpr.it>
e mail env@env.cpr.it

IL VOLONTARIATO: UNA SPECIFICITÀ DA PROMUOVERE Prime riflessioni sul D.D.L. sulle ONLUS

di Giuseppe Bicocchi
Vice Presidente CNV

Siamo da sempre consapevoli che il volontariato è la punta dell'iceberg del ben più vasto terzo settore (o privato sociale o non profit). Ma abbiamo fermamente voluto la legge per il volontariato, proprio perché siamo convinti della sua specificità e del rischio di affogarne l'originalità dentro una categoria di dimensioni enormi e di estrema eterogeneità.

Giudichiamo quindi molto positivamente la presentazione della proposta di legge sulle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), predisposta dal Ministro Fantozzi sulla base del lavoro svolto dalla Commissione Zamagni: nella fiducia che essa potrà aiutare a scoprire e valorizzare quell'ampia e vitale realtà che sta tra lo stato e il mercato, per troppo tempo misconosciuta, vero vaso di coccio tra i due vasi di ferro.

Quello che non accettiamo è però una concezione che banalizza il rapporto tra volontariato e settore non profit, ritenendo sostanzialmente che chi ha guardato al volontariato ha avuto un'ottica ristretta e comunque ormai datata, perché il fenomeno da regolare (e sostenere) sarebbe ormai quello più ampio, che assorbirebbe in sé senza residui lo specifico del volontariato.

Sappiamo bene che la letteratura sociologica internazionale tende a considerare le non profit organization in generale e a non distinguere all'interno di esse quelle di volontariato; e sappiamo che parimenti fanno di solito le legislazioni nazionali, per cui la legge quadro italiana sul volontariato è in qualche modo un unicum.

E tuttavia ribadiamo che questa differenza di ottica e di trattamento non è affatto espressione di un ritardo, culturale e normativo. Essa è stata una consapevole scelta culturale e di valore, per difendere e tutelare la specificità di un fenomeno sociale di importanza determinate. Ed è questa scelta che noi vogliamo difendere. Certo, è evidente che il volontariato è parte

del settore non profit, inteso come mancanza di fine di lucro da parte dell'organizzazione. Ma questo elemento - il solo che unifichi l'estremamente eterogenea galassia delle organizzazioni non profit - è ben poca cosa in sé stessa, e talora può divenire perfino un mero schermo giuridico, irritante fino alla provocazione.

Si pensi alle grandi cooperative di produzione o di consumo, che spesso sono imprese con decine di migliaia di dipendenti; si pensi alle fondazioni bancarie ecc.

L'elemento specifico delle organizzazioni di volontariato è che l'assenza del fine di lucro non riguarda solo l'organizzazione come tale, ma anche e soprattutto i singoli volontari, la grande quantità di cittadini che prestano il loro lavoro gratuitamente e solo per fini di solidarietà sociale. Non è certo un privilegio corporativo quindi quello che intendiamo tutelare, ma al contrario il riconoscimento di una specifica volontà di servizio, che non ha paragoni con le altre situazioni (salvo che per le Chiese). Ma il problema non è risolvibile semplicemente con il mantenimento di una doppia, anzi tripla legislazione - quella per le ONLUS, quella per il volontariato e quella per le cooperative sociali e con la previsione della facoltà di "opzione" tra i vari trattamenti di legge.

Il trattamento previsto per le ONLUS è infatti meno burocratico e più favorevole rispetto a quello previsto per il volontariato per cui la L. 266/91 diverrebbe una legge addirittura negativa e penalizzante, con una disparità di trattamento palesemente incostituzionale.

Le differenze essenziali sono due.

1) Le agevolazioni fiscali sarebbero maggiori per le ONLUS che per il volontariato. Ed è davvero uno scandalo - stranamente ancora non denunciato da nessuno - che lo stesso Ministero delle Finanze il quale, a distanza di quasi cinque

anni dalla legge 266 non ha ancora emanato, come era suo preciso obbligo, i decreti di attuazione sulla deducibilità delle "donazioni liberali" giustificandosi con le difficoltà della finanza pubblica, avanzi Lui stesso una proposta di legge volta ad ampliare ed estendere tale beneficio ad altri innumerevoli casi, moltiplicando così almeno per cento la spesa stessa! Siamo ovviamente d'accordo che vengano privilegiate le attività non profit rispetto a quelle a scopo di lucro, ed apprezziamo che si ipotizzi un ampliamento dei benefici fiscali stessi: ma è ovvio quantomeno che tale trattamento debba essere esteso anche al volontariato

2) L'assenza di forme di burocratizzazione, dato che non vi è traccia, nella proposta per le ONLUS di albi o registri, con gli obblighi relativi.

Il rischio di burocratizzazione dei rapporti con gli enti locali e di un eccesso di oneri formali per rispondere ai controlli era ben presente quando accettammo la normativa, ma la accettammo solo perché fu ritenuta necessaria contro i rischi di una eccessiva proliferazione incontrollata del fenomeno regolato.

Oggi, la proposta moltiplica per un numero imprecisato ma enorme di volte i soggetti interessati, e contemporaneamente elimina le formalità di iscrizione ed i controlli. Beninteso, i rischi - penali anzitutto e poi fiscali e di responsabilità personale, soprattutto per gli organizzatori delle ONLUS sono enormi - ed è necessario denunciarli subito con vigore a tutela della buona fede di chi si impegna generosamente, ma spesso un po' alla "garibaldina"! Ed i rischi di tali responsabilità sono tali da rendere ben dubbia l'utilità della totale deregulation, prevista dalla proposta Fantozzi (con sanzioni solo a posteriori e nessuna autorizzazione preventiva).

Ma esamineremo questa problematica in un altro articolo, di analisi più puntuale. Quello che qui occorre evidenziare è il punto critico essenziale dell'intera proposta e cioè l'assoluta indeterminatezza e genericità dei soggetti destinatari delle previsioni di legge. L'articolo 1 indica tali soggetti: "...le fondazioni, le associazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica escluse le società commerciali". Quindi, la proposta riguarda le fondazioni,

(tutte compreso quelle proprietarie delle grandi banche), le cooperative (tutte, comprese le grandi imprese industriali e commerciali), le associazioni (tutte le centinaia di migliaia di associazioni dalle fortissime e organizzatissime ai gruppi informali), e tutti gli altri enti con o senza personalità giuridica; con la sola esclusione esplicita delle società commerciali e forse implicita dei partiti, sindacati e associazioni di categoria.

E circa le attività sempre l'articolo 1 così prosegue: "attività di utilità sociale rivolta alla collettività nei settori della assistenza, beneficenza, cooperazione allo sviluppo, istruzione, ricerca, sanità, tutela naturalistica e dell'ambiente, cultura, arte e sport".

I campi sono quindi i più vari, sostanzialmente tutti quelli possibili ed immaginabili: e quindi ben a poco potrà servire la riserva introdotta nel testo del Governo, di un regolamento per individuare le predette attività.

La nostra critica principale alla proposta di legge concerne quindi il punto essenziale e preliminare della stessa: la definizione di ONLUS.

Essa infatti è:

- a) troppo vasta per i soggetti;
- b) troppo indefinita per le attività;
- c) con eccessiva deregulation nella sua attuazione.

In questo senso è espressione di grande saggezza la proposta avanzata dalle tre Confederazioni sindacali (CGIL, CISL e UIL) nella riunione dell'Osservatorio Nazionale del Volontariato:

"proponiamo una definizione dei soggetti in prima battuta circoscritta alle organizzazioni di volontariato della L.266/91 ed alle Cooperative sociali. Rispetto all'eventuale espansione dei soggetti e delle attività, proponiamo un processo controllato (accessi, controllo, vigilanza), attraverso l'istituzione di un'Autorità, di Albi regionali e di una Conferenza annuale".

E' una proposta seria, autorevole e responsabile che il Centro Nazionale per il Volontariato ha valutato positivamente nella riunione del Comitato di Gestione del 2 dicembre 1995, appositamente convocato. In questa linea, prenderemo le opportune iniziative, al fine di assicurare una partecipazione attiva e responsabile del volontariato all'importante dibattito, che deve aprirsi, nel Parlamento e nel Paese, in relazione alla proposta di legge sulle ONLUS.

Pubblichiamo il testo del Disegno di Legge presentato dal Ministro delle Finanze di concerto col Ministro dell'Interno, il Ministro di Grazia e Giustizia, il Ministro del Tesoro e col Ministero del Bilancio e della programmazione economica assegnato per l'esame alla Commissione Finanze del Senato.

ARTICOLO 1

(Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - Onlus)

1. Ai fini della presente legge sono considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le fondazioni, le associazioni, le società cooperative, e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, escluse le società commerciali, aventi esclusivo fine solidaristico, i cui atti costitutivi o statuti prevedono espressamente:

a) come oggetto esclusivo lo svolgimento di attività di utilità sociale rivolte alla collettività nei settori dell'assistenza, beneficenza, cooperazione, ricerca, sanità, tutela naturalistica e dell'ambiente, cultura, arte e sport. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le predette attività di utilità sociale;

b) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

c) la destinazione totale degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali e il divieto di distribuzione di fondi, riserve e capitale durante la vita dell'ente;

d) il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili, ovvero di cedere beni o di prestare servizi diversi da quelli propri dell'organizzazione, a condizioni più favorevoli, ai soci associati partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l'organizzazione o ne fanno parte;

e) la devoluzione delle somme e dei beni che residuano in caso di scioglimento, cessazione o estinzione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di utilità pubblica;

f) il divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, soci, amministratori dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa o che sono legati alla stessa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito, nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'organizzazione. Il divieto si applica anche in riferimento ai coniugi, parenti o affini fino al quarto grado. Il divieto non si applica con riferimento ai soci delle società cooperative;

g) il divieto di corrispondere, anche in natura, agli amministratori emolumenti individuali annui di importo superiore al compenso massimo

previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

h) il divieto di corrispondere compensi per la collaborazione di terzi non direttamente finalizzata al perseguimento degli scopi istituzionali, per un valore complessivamente eccedente il 10 per cento delle entrate a qualsiasi titolo percepite in ciascun esercizio annuale;

i) l'eleggibilità libera degli organi direttivi, il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532 secondo comma, del Codice civile, la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi; questa disposizione non si applica alle fondazioni e agli enti di ispirazione religiosa.

2. Salvo le diverse forme prescritte in rapporto alla natura giuridica dell'ente, l'atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

3. La modifica dell'atto costitutivo o dello statuto costituisce causa di scioglimento della ONLUS che abbiano effettuato la comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, ove non permangono le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Fermo quanto disposto dagli articoli 12 e 13, la violazione anche di una sola delle clausole statutarie indicate nel comma 1 costituisce causa di scioglimento della ONLUS che abbia effettuato la comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, e determina la decadenza dai benefici, anche per il passato, previsti dalla presente legge.

La disposizione non si applica nel caso di violazioni delle clausole statutarie di cui alla lettera i) del comma 1 che non presentino carattere di gravità.

ARTICOLO 2

(Proventi da attività commerciali)

1. I proventi percepiti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nell'esercizio di attività commerciali anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi nonché dall'imposta sugli spettacoli.

2. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli stessi scopi. Si considerano accessorie le atti-

vità poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

ARTICOLO 3

(Iva sugli acquisti)

1. Le ONLUS possono usufruire dell'applicazione dell'aliquota Iva del 4 per cento per l'acquisto di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri. Tale agevolazione va richiesta separatamente per ciascun acquisto mediante apposita dichiarazione attestante il godimento delle qualità di cui all'articolo 1, da consegnare al cedente entro la data di emissione della fattura.

ARTICOLO 4

(Regime agevolato degli atti e degli acquisti)

1. Gli atti costitutivi, gli statuti, i libri e registri, le convenzioni e tutti gli altri atti amministrativi connessi ad adempimenti, richieste, procedimenti giurisdizionali o amministrativi, istanze e accordi posti in essere dalle Onlus sono soggetti a imposta fissa di registro ed esenti dalle imposte di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

2. Gli acquisti di beni immobili sono soggetti all'imposta di registro, in misura fissa, e sono esenti dalle imposte ipotecaria e catastale, nonché dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili. Gli acquisti a titolo gratuito e per causa di morte sono esenti dalle imposte sulle successioni e donazioni e dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

3. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, dopo le parole «comunità montana» sono inserite le seguenti: «ovvero a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale»;

b) dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente «Articolo 11-bis. 1. Atti costitutivi, modifiche statutarie e ogni altro atto, anche di natura contrattuale concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, salvo quanto previsto dall'articolo 1 ... L.150.000».

4. All'articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo le parole «enti pubblici», sono inserite le seguenti: «delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale».

5. Agli articoli 1, comma 2, e 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, dopo le parole «dello Stato», sono inserite le seguenti: «o delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale».

6. Alla tabella, allegato B, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo l'articolo 27, è aggiunto il seguente: «Articolo 27-bis. - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale».

7. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente: «Articolo 13-bis. - 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative».

ARTICOLO 5

(Tributi locali)

1. Gli enti locali territoriali possono, purché vengano salvaguardati gli equilibri di bilancio, deliberare la riduzione fino all'80 per cento delle tariffe e degli importi relativi ai tributi di loro pertinenza dovuti dalle Onlus.

ARTICOLO 6

(Deducibilità delle liberalità ai fini delle imposte sui redditi)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, per un importo superiore a 3 milioni di lire.»;

b) nell'articolo 10, comma 3, dopo le parole «lettere f, g)» sono aggiunte le seguenti: «g-bis)»;

c) nell'articolo 65, comma 2, dopo la lettera c-quinquies) sono aggiunte le seguenti «c-sexies) le erogazioni liberali, per un ammontare non superiore al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266; gli oneri per cessioni gratuite di beni sono determinati in base al loro

costo fiscalmente riconosciuto; c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nel limite del 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.»;

d) nell'articolo 65, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis). È considerata erogazione liberale agli effetti del comma 2, lettere c-sexies) e c-septies), la differenza di rendimento relativa al possesso di titoli rappresentativi di prestiti a medio o lungo termine emessi, a tassi e condizioni inferiori al tasso ufficiale di sconto, da banche autorizzate in Italia e da imprese di assicurazione, purché i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati direttamente o indirettamente al finanziamento dei soggetti ammessi al regime di cui alla presente legge. La differenza di rendimento è attestata annualmente dall'emittente il prestito. A titolo di recupero spese sui fondi raccolti può essere applicata una commissione onnicomprensiva una tantum non superiore allo 0,25 per cento. I fondi non impiegati a favore dei soggetti prima indicati o trattenuti a titolo di garanzia devono essere investiti in titoli a reddito fisso trattati sui mercati regolamentati. I relativi proventi netti sono portati ad incremento dei fondi raccolti.»;

e) nell'articolo 110, comma 1, primo periodo, dopo le parole «lettere f, g)» sono aggiunte le seguenti: «g-bis)».

ARTICOLO 7

(Raccolte pubbliche di fondi)

1. Sono escluse da ogni imposta le somme raccolte dalle Onlus mediante sottoscrizioni pubbliche, nonché le erogazioni incentivate da offerte occasionali di beni in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione che si svolgono non più di una volta per anno solare.

2. L'esclusione si applica anche nell'ipotesi di manifestazioni di richiamo spettacolistico o artistico, quali concerti, esibizioni, rappresentazioni, visite e mostre.

3. Costituisce condizione dell'esclusione l'impiego diretto delle somme raccolte in favore degli scopi istituzionali, da comprovarsi, in caso di richiesta degli uffici dell'amministrazione finanziaria, attraverso un rendiconto analitico distinto per ciascuna sottoscrizione o l'impiego a copertura di oneri o passività gestionale dell'ente. L'obbligo di rendiconto analitico non sussiste per le organizzazioni che ottemperino alle disposizioni dell'articolo 8

ARTICOLO 8

(Obblighi contabili)

1. Le ONLUS sono obbligate, a pena di deca-

denza dal regime fiscale previsto dalla presente legge, alla tenuta di scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.

2. Il requisito di cui al comma 1 si considera assolto qualora la contabilità consti di un libro giornale conforme a quello di cui all'articolo 2216 del Codice civile e di un libro apposito in cui sia trascritto annualmente il bilancio e rendiconto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). In ogni caso si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2219 e 2220 del Codice civile.

3. Il bilancio o rendiconto, corredato da una relazione sulla gestione, deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Onlus. Salvo quanto previsto da diverse disposizioni di legge, nelle valutazioni si osservano i criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.

Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio o rendiconto deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.

4. Ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente alle operazioni aventi rilevanza ai fini dell'articolo 2.

ARTICOLO 9

(Rapporti con discipline soggettive speciali)

1. Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, possono optare per il regime di cui alla presente legge. Le cooperative sociali possono esercitare tale opzione a condizione che il loro statuto o atto costitutivo preveda quanto indicato alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1. L'opzione ha effetto dal periodo d'imposta in cui viene esercitata.

2. Gli enti ecclesiastici di confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese sono considerati, nel rispetto delle loro strutture e finalità, organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente capo sempreché operino nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

ARTICOLO 10

(Competenze delle direzioni regionali delle entrate)

1. I soggetti che intendono avvalersi del regime fiscale di cui ai precedenti articoli devono comunicarlo alla Direzione regionale delle entrate competente del ministero delle Finanze,

allegando copia dell'atto costitutivo o dello statuto registrato affinché sia riscontrata la conformità delle relative clausole statutarie alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica dell'atto costitutivo o dello statuto.

2. Le direzioni regionali delle entrate provvedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire al loro interno un apposito ufficio per il coordinamento dell'attività di controllo sull'osservanza delle norme della presente legge, svolta dagli uffici competenti per domicilio fiscale. Nell'ambito dei programmi stabiliti annualmente dal ministro delle Finanze, i competenti uffici devono prevedere i settori di attività e il numero di verifiche e ispezioni, oltre a quelle ordinariamente svolte dalla Guardia di Finanza, da effettuare presso le organizzazioni ammesse ad avvalersi del regime fiscale di cui alla presente legge.

3. Qualora siano accertate violazioni di cui agli articoli 1, comma 3, 12 e 13 deve essere redatto apposito processo verbale da inviare entro quindici giorni agli uffici di cui al comma 2 del presente articolo i quali lo inoltrano alle autorità competenti per i provvedimenti di cui all'articolo 14. Resta fermo l'obbligo di mettere a disposizione tutti i documenti ritenuti necessari per esercitare l'attività di controllo e di rispondere a eventuali questionari predisposti dall'amministrazione finanziaria.

ARTICOLO 11

(Commissioni di controllo)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10, il ministro delle Finanze, con apposito decreto, nomina entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione nazionale di controllo composta da un presidente e quattro membri.

La commissione redige una relazione annuale al ministro sui risultati applicativi della legge.

2. Con appositi decreti, il ministro delle Finanze istituisce, entro lo stesso termine previsto per la commissione nazionale, le commissioni regionali di controllo composte da esperti in numero comunque non superiore a cinque. Le commissioni regionali, opportunamente coordinate dalla commissione nazionale, possono effettuare, anche su richiesta della commissione nazionale e avvalendosi degli uffici dell'amministrazione finanziaria, controlli e verifiche per accertare la corretta applicazione della legge. Le commissioni regionali non possono avere un numero di componenti superiore a quello della commissione nazionale.

3. In caso di accertamento delle violazioni di cui agli articoli 1, comma 3, 12 e 13, le commissioni trasmettono gli atti alle autorità competenti affinché adottino i provvedimenti conseguenziali.

4. Con decreto del ministro delle Finanze, d'intesa con quello del Tesoro, sono stabilite le

modalità per la remunerazione dei componenti della commissione nazionale e delle commissioni regionali.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento adottato dal ministro delle Finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per il funzionamento della commissione nazionale e di quelle regionali.

ARTICOLO 12

(Responsabilità dei rappresentanti legali)

1. I rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi degli enti che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dalla presente legge, conseguendo o consentendo a terzi risparmi d'imposta, sono responsabili solidamente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati.

La disposizione si applica anche nel caso di decadenza dai benefici a norma dell'articolo 1, comma 4, primo periodo.

2. La responsabilità prevista dal comma 1 si estende anche agli organi statuari di controllo, quando la violazione non si sarebbe verificata se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

ARTICOLO 13

(Disposizioni sanzionatorie)

1. Salva l'applicabilità delle sanzioni penali disposte dal decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi degli enti, i quali si avvalgono dei benefici di cui alla presente legge in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire cinque milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, le stesse pene si applicano ai rappresentanti legali e ai membri degli organi amministrativi di enti ammessi a fruire dei benefici previsti dalla presente legge che violano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), limitatamente al divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili, e) e g).

3. Salvo che il fatto sia previsto come reato o punito con sanzione amministrativa più grave, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni i soggetti di cui al comma 2 che:

a) violano le disposizioni statutarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d), fuori del caso indicato nel comma 2 del presente articolo, f), h), i);

b) omettono di comunicare alla competente direzione regionale delle entrate le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto entro il termine previsto dall'articolo 10 comma 1 secondo periodo.

4. La competenza a irrogare la sanzione prevista nel comma 3 spetta alla Direzione regionale delle entrate nel cui territorio si trova la sede dell'ente. Alla predetta Direzione va presentato il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 14

(Estinzione dell'ONLUS)

1. Lo scioglimento della ONLUS, nel caso previsto dall'articolo 1, comma 3, è accertato dall'autorità che esercita la vigilanza sull'ente, o, in mancanza di questa, dall'autorità competente ad accertare lo scioglimento delle fondazioni.

2. Ove non diversamente previste da altre disposizioni di legge, nel caso di scioglimento o di estinzione per qualunque ragione della Onlus che abbia effettuato la comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, il presidente del tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Onlus provvede ai sensi degli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile, in quanto compatibili. Le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto di cui all'articolo 1, comma 3, sono in ogni caso inefficaci.

ARTICOLO 15

(Aumenti di aliquote dell'ILOR e dell'accisa sulla benzina))

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono aumentate l'aliquota dell'imposta locale sui redditi dal 16,2 al 16,34 per cento e le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti:

a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) da lire 1.111.490 a lire 1.113.050 per mille litri;

b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) da lire 1.003.480 a lire 1.005.040 per mille litri.

ARTICOLO 16

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni degli articoli da 2 a 7, valutate in lire 44 miliardi per l'anno 1996, in lire 286 miliardi per l'anno 1997 e lire 185 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dagli aumenti di aliquote disposti dall'articolo 15.

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE FISCALE SUL D.D.L. SULLE ONLUS

di Stefano Raghianti

Il disegno di legge in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che il Governo ha presentato al Parlamento poco prima di dimettersi, rappresenta un utile tentativo di concepire una norma che da una parte definisca l'ambito soggettivo del non profit e dall'altra preveda una legislazione speciale in materia, agevolativa specialmente in campo fiscale.

La forte crescita del terzo settore, la sua realtà eterogenea, la frammentazione dell'attuale disciplina speciale, una nuova sensibilità da parte delle autorità amministrative, hanno indotto l'esecutivo, fortemente spinto dal ministero delle finanze, a cercare di intervenire sulla materia.

Per quanto la norma inizi solo ora una difficilmente prevedibile, ma sicuramente lunga navigazione, può essere utile tentare un primo rapido esame dei suoi aspetti. L'ambito applicativo della futura legge sarà molto ampio: in pratica restano escluse le sole società commerciali, strutturalmente incompatibili con il non-profit, mentre sono ricomprese tutte le altre forme possibili: fondazioni, associazioni, enti pubblici e privati che abbiano scopo solidaristico, enti ecclesiastici. Le cooperative sociali e le associazioni di volontariato che già godono di un regime particolare, possono rientrare del nuovo regime per opzione.

Anche gli enti pubblici restano esclusi dalla disciplina e ciò dimostra chiaramente l'interruzione di favorire la crescita di un terzo settore, privato ed autonomo rispetto al pubblico.

La legge parte evidentemente da una considerazione e cioè che la forma giuridica è in larga parte indifferente rispetto agli scopi perseguiti; in altri termini che finalità solidaristiche possono essere seguite con diverse forme organizzative, con la sola

ovvia esclusione delle società commerciali. Le ONLUS dovranno operare nei settori dell'assistenza, beneficenza, cooperazione allo sviluppo, istruzione, ricerca, sanità, tutela ambientale e naturalistica, cultura, arte, sport. Come si può vedere si tratta praticamente di tutti i campi di attività del terzo settore, sia inteso come volontariato, come associazionismo, come cooperazione o self-help.

Il progetto di legge prevede poi una serie di vincoli e di obblighi molto forti, il mancato rispetto dei quali fa decadere dai benefici di legge in maniera immediata e talvolta forse eccessiva. Alcuni di questi obblighi sono quelli classici che si richiedono a qualsiasi organismo non lucrativo, come ad esempio il divieto di distribuire utili, l'obbligo di predisporre il bilancio, l'obbligo di devolvere i beni residui dopo la liquidazione ad organismi simili. Altri invece appaiono in parte innovativi e in alcuni casi meno rigidi dell'attuale legislazione, almeno in materia di volontariato.

Per esempio si ammette la possibilità di riconoscere agli amministratori un compenso, se pur nel limite massimo del compenso previsto per il presidente del collegio sindacale di una società per azioni. La cosa non è permessa invece dalla legge quadro.

Anche in questo caso è possibile intuire la ratio della norma e l'intenzione del legislatore. L'enorme sviluppo del mondo non profit richiede esperienze e professionalità non molto dissimili da quelle aziendali e certamente le responsabilità alle quali si espongono i legali rappresentanti di questi organi sono oggi assai ampie: lo scopo solidaristico non è quindi necessariamente incompatibile con il riconoscere anche sotto il profilo economico

certi impegni. Anche questo sarà senza dubbio un punto che farà discutere il terzo settore, in ordine soprattutto alla effettiva possibilità per ognuno di mantenere la propria specificità e diversità.

La legge non poteva in alcun modo essere agevolativa se non affrontando in maniera ampia e generale la questione della fiscalità degli enti non commerciali.

Senza poter entrare eccessivamente nel merito del provvedimento, possiamo dire che il disposto sembra risolvere in maniera complessiva i problemi di imponibilità per le ONLUS. Infatti i proventi delle attività commerciali di questi organismi sono esentati dalle imposte sui redditi e sugli spettacoli, purché ovviamente svolte in conformità agli scopi istituzionali o anche di attività "accessorie", purché servano da finanziamento alla attività dell'ente. Ad una prima lettura quindi sembra che venga definitivamente superata la distinzione sia tra attività marginali e non, contenuta nella legge 266/91, sia in larga parte, anche quella tra attività istituzionale e non, contenuta nel testo unico delle imposte dirette. È infatti noto e frequente che gli organismi non-profit finanzino le loro attività istituzionali proprie, con attività diverse.

Godranno quindi del beneficio tutte le attività istituzionali o accessorie che servono al finanziamento dell'ente e quindi al raggiungimento degli scopi solidaristici.

Le ONLUS saranno inoltre ammesse ad acquistare beni immobili e mobili registrati con aliquota I.V.A. agevolata, (aliquota del 4%), risolvendo così una questione assai discussa dopo l'entrata in vigore della legge quadro. È fin troppo evidente che l'agevolazione I.V.A. non deve interessare le "vendite" (se il termine ci è concesso), ma debba essere prevista anche per gli acquisti, per non trasformare l'ente non commerciale in un contribuente di fatto, quale consumatore finale. Semmai resta da dire che molti altri beni, oltre quelli indicati, sarebbero meritevoli di questo beneficio. Ad una prima lettura, sembra quindi che la norma inverta la previsione IVA rispetto alla legge quadro: le ONLUS rimarrebbero soggetti passivi IVA sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi, ma avrebbero il beneficio di acquisti agevolati, con evidente risparmio.

Il testo in commento prevede poi una serie di agevolazione anche per quanto riguarda altre imposte e tasse sui trasferimenti, quali INVIM, successione e donazione, registrazione di atti e documenti.

Gli acquisti di beni immobili pagheranno l'imposta di registro su misura fissa e saranno in pratica esenti dalle altre imposte catastali e ipotecarie, anche in caso di successione e donazione.

Vi è quindi un sensibile abbattimento nei costi fiscali per gli acquisti di immobili sia da privati che da impresa e quindi un forte incentivo alla patrimonializzazione.

Per quanto concerne i tributi locali è data facoltà agli enti locali di ridurre sino all'80% i tributi di loro competenza; anche questa è una norma apprezzabile, perché è probabile che la fiscalità o parafiscalità locale sia destinata ad aumentare, per noti motivi. La norma ha solo carattere programmatico, ma appare tuttavia opportuna.

È prevista la deducibilità di contributi e oblazioni a favore delle ONLUS sia per le persone fisiche che per le imprese, sia pur con alcuni limiti. Per queste ultime è inoltre prevista la deducibilità delle spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti utilizzati per servizi erogati in favore delle ONLUS, uno strumento nuovo di sostegno indiretto per il terzo settore.

Molto forte è anche la parte relativa ai controlli e alle sanzioni.

In primo luogo resta l'obbligo delle scritture contabili e della redazione del bilancio, anche se il testo lascia piuttosto larga la forma e le modalità tecniche di tenuta delle stesse.

Inoltre è previsto un meccanismo assai innovativo: vera e propria "authority" di controllo sulle ONLUS, nella forma di una commissione nazionale e più commissioni regionali.

Ovviamente sono previste sanzioni penali ed amministrative in caso di abuso della qualifica di ONLUS.

Come si può intuire la disciplina risulta articolata e complessa. Senza dubbio può destare alcune perplessità in ordine all'ampio ambito applicativo o al meccanismo di controllo, solo successivo e quasi mai preventivo. Tuttavia non si può non apprezzare lo sforzo ed il contributo al dibattito che ne deriverà.

Se sei sieropositivo non fermare la tua vita. Se non lo sei, ferma la tua paura.

Avere saputo di essere sieropositivo per il virus HIV sicuramente provocherà in te ansia e smarrimento.

Come te, molte altre persone hanno attraversato questa esperienza. Con gli anni hanno capito che si può vivere insieme al virus senza che ciò incida sulla normale vita quotidiana.

Essere sieropositivi significa avere sviluppato gli anticorpi verso il virus, non essere ammalato. Infatti, normalmente, per molti anni non si manifestano particolari problemi di salute.

Per questo motivo è importante che tu divenga consapevole e ti senta, ancor più di prima, responsabile della tua vita, attivando tutte le tue risorse.

Se hai una storia d'amore, parlane al tuo compagno o alla tua compagna, scegliendo le parole giuste: se ti ama veramente non ti abbandonerà.

In ogni caso, nei rapporti sessuali usa sempre il preservativo: è un atto di amore e un segno di rispetto verso di te e nei confronti del tuo partner.

Nell'incontro con le istituzioni, e specialmente con

le strutture sanitarie, è tuo diritto ricevere aiuto e risposte alle tue necessità.

Se hai bisogno di informazioni, puoi rivolgerti alle associazioni di volontariato che si occupano di AIDS, dove potrai incontrare molte persone sieropositive che possono rispondere alle tue domande sui trattamenti medici, sulle norme di legge, sulle questioni che riguardano la sessualità e la tua salute.

A te che non sei sieropositivo la società non chiede nulla di particolare, ma solo di comprendere che non è pericoloso vivere vicino ad un sieropositivo a scuola, al lavoro, nei locali in cui si pratica lo sport o in qualunque altro luogo.

Al contrario, costringere le persone sieropositive a nascondere il proprio stato, per paura di discriminazioni, aumenta il rischio che l'HIV si diffonda ulteriormente e vada a colpire altre persone.

Un numero telefonico gratuito è disponibile per ulteriori informazioni e consigli pratici. E' il numero verde. Un aiuto per tutti, sieropositivi e non. Fermare l'AIDS è un compito per tutti.

Numero Verde
167-861061

Fermare l'AIDS. Umanamente possibile.

Ministero della Sanità
Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS

**Evitare rapporti sessuali occasionali.
Usare il preservativo.
Non drogarsi. Non utilizzare siringhe usate.**

BANCA ETICA: FINANZIARE LA SOLIDARIETÀ

di Elena Delbò

Cambiare il punto di vista della finanza, educare alla solidarietà, dare spazio al terzo settore come fonte di sviluppo economico: questi i punti di forza del progetto Banca Etica presentato il 5 dicembre 1995, in Parlamento da vari esponenti delle organizzazioni fondatrici e dal presidente della Cooperativa Verso la Banca Etica, Fabio Salviato.

Una banca "diversa", dunque, che permetterà ai propri clienti di controllare che la banca investa le risorse raccolte in modo trasparente, finanziando organizzazioni senza fine di lucro che presentino progetti e iniziative socialmente rilevanti ed economicamente sostenibili. Un'utopia? No, creare uno strumento per finanziare il terzo settore (quello della solidarietà) è l'obiettivo della Cooperativa Verso la Banca Etica nata lo scorso giugno per raccogliere il capitale sociale di cinque miliardi necessario per aprire, nel giugno 1996, il primo sportello operativo della Banca Etica.

La banca erogherà finanziamenti a condizioni agevolate e valuterà il merito creditizio in modo diverso dalle banche tradizionali: guardando più alla validità dei progetti da finanziare e alle capacità individuali che non alle garanzie reali che il cliente è in grado di offrire. Questo modello di concessione del credito funziona egregiamente: basti pensare che la CTM-MAG di Padova, leader del settore, ha un tasso di sofferenza pari allo 0,2% degli impieghi, contro il 10% delle banche tradizionali.

I risparmiatori avranno la possibilità di scegliere il settore verso il quale indirizzare i fondi e di autodeterminarsi il tasso di interesse (ovviamente al di sotto del limite massimo). La Banca Etica, inoltre, sarà

l'unica banca italiana che renderà pubblico l'elenco dei finanziamenti concessi, garantendo così la massima trasparenza ai risparmiatori sulla destinazione dei propri soldi.

La Cooperativa è stata costituita da 22 associazioni che abbracciano, come aree d'appartenenza, tutto il territorio nazionale, e che sono caratterizzate da settori di attività e da ideologie differenti: ACLI, ARCI, UISP, Agesci, Gruppo Abele, Emmaus Italia, Mani Tese, UTS-CISL Brianza, FIBA-CISL Brianza, AIAB, CTM Ass. Botteghe Terzo Mondo, CGM, Europe Conservation, Coop. Oltremare, Overseas, Janus e le MAG (Cooperative Finanziarie di Mutua Autogestione) di Padova, Venezia, Verona, Milano e Torino.

Il progetto, presentato ufficialmente a Milano con una conferenza stampa il 24 ottobre, è dunque arrivato a Roma a bussare alle porte del mondo politico per sollecitare una reazione concreta. E su questo fronte qualcosa si sta muovendo, come ha spiegato il deputato Domenico Luca intervenuto direttamente alla conferenza.

Alla presentazione hanno preso parte diversi deputati mentre altre personalità del mondo politico e finanziario, tra cui il Presidente della Camera Irene Pivetti e il Governatore Onorario della Banca d'Italia Carlo Azeglio Ciampi, hanno fatto pervenire il loro messaggio di augurio per un'iniziativa di così grande interesse. Luigi Bobba, vicepresidente nazionale ACLI, vicepresidente della Cooperativa verso la Banca Etica e coordinatore dell'incontro, ha spiegato come la volontà di dare sostegno alle strutture del terzo settore non possa più essere vista solo come un'esigenza etica e morale; tale volontà

deve infatti rappresentare la presa di coscienza della necessità di fornire strumenti di finanziamento ad un universo che vede al suo attivo trentacinquemila imprese senza fine di lucro, con una base sociale di circa tre milioni di persone. Anche le previsioni sul futuro dell'occupazione mostrano in modo inequivocabile l'importanza del mondo non-profit: il piano Delors prevede infatti che entro il 2000 in Europa si creeranno circa sei milioni di nuovi posti di lavoro di cui un quarto sarà proprio nel terzo settore.


L'ingresso nel mondo finanziario di valori quali etica e solidarietà rappresenta un nuovo orizzonte dell'utilizzo del denaro, sostiene il Dr. Cartone, vicedirettore generale del Banco Ambrosiano Veneto e sostenitore del progetto. Garantire l'indipendenza delle organizzazioni senza fine di lucro dal sistema finanziario tradizionale è un obiettivo che l'istituto di credito vuole sostenere affinché finanza e educazione morale cristiana possano convergere. Banca Etica non rappresenta un concorrente ma un partner per le altre banche, che credano nell'importanza dello sviluppo del terzo settore. Anche Luigi Roth, presidente della Breda, sostiene l'esigenza di porsi in modo nuovo di fronte a finanza ed economia. I valori etici e morali rappresentano per l'uomo punti di riferimento irrinunciabili e la Banca Etica si inserirà proprio in questa nuova concezione di profitto come fonte di sostegno e sviluppo della parte più svantaggiata del pianeta. E proprio sull'educazione alla solidarietà ha posto l'accento il direttore della Caritas, Don Giuseppe Pasini. Ma una solidarietà più matura, meno emotiva e più complessa, che si basa su un nuovo rapporto con il denaro. Anche la Caritas, quindi, desidera decisamente intervenire in modo diretto a sostegno del progetto della Banca Etica, ma soprattutto conferma il proprio impegno per la creazione di una cultura della solidarietà.

Le persone sensibili alle esigenze della finanza per il settore non-profit possono decidere di sostenere concretamente

l'iniziativa sottoscrivendo quote del capitale sociale della Cooperativa verso la Banca Etica, a partire da lire 100.000 (si può telefonare al numero 049/651158 o mandare un fax allo 049/8755714). Se l'obiettivo di raccolta dei cinque miliardi di capitale sociale sarà raggiunto nei tempi previsti (giugno 1996) già l'anno prossimo potrà nascere la prima Banca Etica italiana.

SIAL
Servizio Informazione America Latina

**PER SUPERARE
LE BARRIERE**



Quote abbonamento 1996

Italia	45.000
Europa	55.000
Altri continenti	70.000
Sostenitore	100.000
Amico	500.000
SIAL + Asia News	88.000
SIAL + Missione Oggi	65.000
SIAL + Nigrizia	66.000
SIAL + Avvenimenti	134.000

versamento su c.c.p. n. 10183374 intestato a:
SIAL - Via Bacilieri 1/a - 37139 VERONA
Tel. 045/8900329 - Fax 045/8903199

Campagna di adesione al Centro Nazionale per il Volontariato 1996

Ai destinatari dell'Agenzia "Volontariato Oggi"

Il Centro Nazionale per il Volontariato (CNV) di cui "Volontariato Oggi" è l'Agenzia Informativa, è attivo a Lucca fin dal 1984, opera a favore del Volontariato Italiano e offre consulenza agli Enti Pubblici per i rapporti col volontariato. In seguito all'adeguamento del proprio Statuto, anche alla luce della L. 266/91, l'Assemblea ha deliberato che possono diventare soci del Centro anche le Associazioni Locali ed i singoli Cittadini.

L'appartenenza al Centro consente di entrare nel circuito complessivo del Volontariato Italiano e di collegarsi con Gruppi Locali, Associazioni Nazionali, Enti Pubblici, Regioni, Ministeri ecc...; il CNV offre servizi ai propri associati di informazioni e consulenze, stimolandone la vitalità con suggerimenti e proposte.

Il Centro, per raggiungere le proprie finalità - promuovere e collegare le Associazioni di Volontariato attive nei diversi settori di intervento tra loro e con le Istituzioni - organizza momenti di studio e di formazione, promuove dibattiti e convegni, realizza pubblicazioni e ricerche.

Per rispondere alle esigenze manifestate dai Soci e da molti lettori di "Volontariato Oggi", il Centro ha predisposto una nuova versione della propria Agenzia: sul mensile trovano spazio la corrispondenza delle Associazioni e rubriche fisse sulle quali compaiono quesiti e relative risposte sui temi e problemi che i Volontari quotidianamente si trovano ad affrontare. L'Agenzia verrà inviata a tutti i Soci e la quota di abbonamento è compresa in quella annuale di adesione al Centro.

Inoltre - grazie ad un contributo della Presidenza del Consiglio - il Centro ha approntato un servizio di collegamento tramite Videotel, denominato Volontel, che consente di dialogare in tempo reale e di richiedere e dare informazioni e notizie sul volontariato. Inserito in Volontel c'è poi il servizio di Posta Elettronica rivolto a tutte le Associazioni che consente alle stesse di comunicare in tempo reale con altre Associazioni, di mandare notizie, spedire lettere riservate ad una o più Associazioni con un'unica spedizione di pochi minuti (anche quando la lista è di alcune centinaia di record).

Per aderire al Centro è sufficiente fare richiesta scritta, come da facsimile allegato; l'eventuale uso della dizione "socio CNV" e del simbolo del Centro stesso saranno possibili solo dopo la comunicazione di accettazione da parte della Presidenza.

In clima di totale fiducia e solidarietà non è stata prevista una quota fissa di adesione; la stabilirà ciascun socio partendo da una quota minima di L. 50.000 per le Associazioni di piccola entità, fino ad un massimo di L. 200.000 per quelle più grandi; quote particolari sono previste per gli Enti e per i singoli cittadini.

Augurandoci che questa nostra iniziativa risulti interessante per tutte le organizzazioni operanti nel mondo del volontariato, aspettiamo di ricevere la richiesta di iscrizione al Centro anche da parte della Sua Associazione.

Con viva cordialità.

Il Presidente
Maria Eletta Martini

Modulo per la domanda di adesione al C. N. V.

Il presidente pro-tempore dell'Associazione _____

Via - Piazza _____ n° _____

città _____ cap _____ provincia _____

telefono _____ fax _____

richiede di diventare:

 socio ordinario (Associazioni Locali, Movimenti, Enti Morali, Riviste)intende contribuire* con L. 50.000 _____ L. 200.000 socio ordinario (Associazioni Nazionali, Enti Pubblici e Privati, Regioni, Enti Locali, Fondazioni, Istituti di Ricerca)

(per informazioni sulle specifiche quote di iscrizione rivolgersi alla Segreteria del CNV)

 socio ordinario - sostenitore (Enti, Imprese, singoli cittadini)

intende sostenere l'attività del Centro Nazionale per il Volontariato contribuendo* con:

 L. 500.000 _____

e allega alla presente domanda: Statuto ed atto costitutivo, elenco cariche sociali, breve relazione sulle attività svolte.

data _____ Il Presidente _____

*mediante versamento da effettuare al momento della conferma di accettazione della domanda di adesione

- su c/c postale n. 10848554 intestato a Centro Nazionale Volontariato;
 su c/c bancario n. 1803/16/41 Cassa Risparmio Lucca - Via S. Andrea;
 a mezzo assegno da inviare al Centro Nazionale per il Volontariato
 Via Catalani, 158 - 55100 Lucca - Tel. (0583) 419500 - Fax (0583) 419501

La qualità di Socio Ordinario o Socio Ordinario Sostenitore da diritto a ricevere "Volontariato Oggi",
 a possedere il codice di accesso al servizio Volontel e a utilizzare la Posta Elettronica

per collegarsi con gli altri Soci del C. N. V.

La qualifica di Soci da inoltre diritto ad usufruire dello sconto del 20% sulle pubblicazioni del C. N. V.

Il Centro Nazionale per il Volontariato ha lo scopo di:

- realizzare un più organico collegamento fra le iniziative di solidarietà promosse dal volontariato e le strutture Istituzionali a tutti i livelli;
- costituire un punto di incontro che permetta di promuovere attività di studi, documentazione e realizzare una continuativa circolazione delle informazioni che riguardano il Volontariato.

ATTIVITÀ DEL CENTRO

I **Convegni Nazionali** che il Centro organizza a cadenza biennale costituiscono appuntamenti significativi per il Volontariato ed hanno segnato l'evoluzione culturale, sociale e politica che intorno ai temi del Volontariato si è realizzata in questi anni, e che ha portato all'adozione della legge quadro sul volontariato.

Il Centro è impegnato in **studi e ricerche** sul Volontariato; importante quella in atto in convenzione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche su "Famiglia e Volontariato nella protezione dei soggetti deboli". I lavori di ricerca più significativi e gli atti di Convegni e seminari sono pubblicati nella collana "Quaderni del Centro".

Il Centro Nazionale ha **collegamenti internazionali** permanenti con alcuni organismi europei (AVE e Volonteupe) ed internazionali (IAVE) ed ha promosso la costituzione del Centre Europeen de Volontariat (Lucca, '89), Coordinamento dei Centri Nazionali di Volontariato.

Fra i **collegamenti permanenti** già attivati presso il Centro risultano:

- * il coordinamento nazionale associativo per la promozione del diritto del minore alla famiglia - Dalla parte dei bambini -;
- * il gruppo delle associazioni che operano in ambito ospedaliero;
- * le associazioni operanti nel settore dei beni culturali;
- * il coordinamento delle associazioni toscane per lo studio delle problematiche da HIV.

INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE

"Volontariato Oggi", l'agenzia mensile di **informazione** del Centro Nazionale, è nata nel 1985 per favorire il collegamento fra le associazioni e per portare a conoscenza di un vasto pubblico esperienze, problemi, iniziative, proposte dal mondo del volontariato. Presso il Centro è disponibile una ricca **documentazione** e materiale informativo sui temi inerenti il volontariato.

"VOLONTEL" UN SERVIZIO TELEMATICO PER IL VOLONTARIATO

Volontel è un collegamento telematico tramite Videotel, che consente a tutte le Associazioni di collegarsi 24 ore su 24 ricevendo informazioni di natura fiscale, amministrativa, notizie su iniziative del volontariato o per il volontariato. Inoltre il Centro ha messo in rete tutta la propria **Banca Dati**, composta da oltre 20 mila gruppi attivi nei diversi campi e in tutte le località del Paese.

Collegata a Volontel e utilizzabile con gli stessi mezzi di Videotel è il servizio della **Posta Elettronica** che consente alle Associazioni di dialogare in tempo reale con le altre, di mandare notizie, spedire lettere riservate ad una o più Associazioni con un'unica spedizione di pochi minuti; e tutto questo analogamente alla posta cartacea quindi con la massima riservatezza dei dati e messaggi inviati, consentendo un notevole risparmio di tempo e avendo la certezza del ricevimento del messaggio.

INTERNET

È possibile conoscere l'attività del Centro collegandosi con la rete Internet all'indirizzo <http://cnv.cpr.it> ed inviare messaggi tramite la posta elettronica e - mail cnv@cnv.cpr.it

Ad oggi hanno aderito:**Associazioni Nazionali:**

A.G.E. - A.I.C.E. - A.I.C. - A.I.D.D. - A.I.D.O. - A.L.L. - A.M.S.O. - Archeoclub d'Italia - Ass.ne Murialdo - Ass.ne "Moncenisio 4" - Ai.Bi - A.L.I.R. - Ass.ne Nazionale Subvendenti di Milano - Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli - Centro Studi Caritas Italiana - C.T.G. - Comunità Ecumenica "Cardinal Marcier" di Scafati - Comunità Incontro - Comunità S. Egidio - Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia - Conferenza "Home Care" - Consociazione Nazionale Donatori di Sangue "Fratres" - Consorzio Nazionale Cooperative di Solidarietà Sociale "G. Mattarelli" - Emmaus Italia di Firenze - Federazione Nazionale Pubbliche Assistenze - FEDERAVO - FIDAM - FOCSIV - Gruppo Exodus - Gruppi Archeologici d'Italia - Gruppi di Volontariato Vincenziano - Il Telefono Azzurro - Italia Nostra - La Prigioniera International Adoption - Mo.V.I. - N.O.V.A. - Ryder Italia - Società S. Vincenzo De' Paoli - UNITALSI - U.N.C.A.L.M. - U.V.I. - V.A.M.I. - V.I.D.A.S..

Regioni, Enti Locali e Organismi Nazionali:

Amm.ne Prov.le di Lucca - Amm.ne Prov.le di Macerata - Amm.ne Prov.le di Rovigo - A.N.C.I. - CENSIS - CINSEDO - Comune di Forlì - Comune di Lucca - Comune di Sant'Arcangelo di Romagna - Fondazione "E. Zanca" - Fondazione Giovanni Agnelli - Fondazione "Stella Maris" - FORMEZ - INAS CISL - IRS - I.R.E.F. - LABOS - Regione Emilia Romagna - Regione Lazio - Regione Lombardia - Regione Toscana - U.N.P.L.I. - U.P.I..

Organizzazioni Locali e altri:

Accademia Europea C.R.S. I.D.E.A. di Dalmine - A.C.C.R.I. - A.C.S.I. Club di Milazzo - A.Ge. di Vicenza - A.Ge. di Viterbo - A.I.D.O. Regione Veneto - A.I.D.O. Sez. prov.le Padova - A.I.D.O. Sez. prov.le Treviso - A.I.S.Ac. di Milano - A.L.T. di Casal Monferrato - Amici del Cuore di Massa Carrara - Amici del Cuore della Media Valle del Serchio - A.N.F.F.A.S. Sez. prov.le Bologna - A.N.F.F.A.S. Sez. prov.le Ascoli Piceno - Animazione Sociale - A.N.V.E. di Milano - Appunti di cultura e politica - Arciconfraternita di Misericordia di Lucca - Ass.ne "A piene mani" di Osimo - A.R.L.A.F. Ass.ne Romana e Laziale per l'Affidamento Familiare - Archeoclub d'Italia di Sperlinga - A.S.P. di Livorno - A.V.A.S.S. di Favara - A.Vo.S. di Bologna - Ass.ne Amici Asilo Mariuccia di Milano - Ass.ne Amici dei Musei di Taranto - Ass.ne Amici della Comunità Castello di Senarega - Ass.ne Amici del Volontariato Emergenza Radio di Manfredonia - Ass.ne Bosco Ceduo di Casabasciana - Ass.ne ARCHE' di Milano - Ass.ne Archeologica del Medio Valdarno di Empoli - Ass.ne A.S.S.O. di Roma - Ass.ne Culturale "Il castello" di Lari - Ass.ne Culturale Sportiva Tempo Libero di Milazzo - Ass.ne Donatori

Ennesi Sangue di Enna - Ass.ne Donatori di Sangue di Favara - Ass.ne Bugubina Lotta Contro il Cancro di Gubbio - Ass.ne di Volontariato "Vercelli viva" - Ass.ne del Volontariato di Arcore "Centro Giovanni XXIII" - Ass.ne Italo-Croata di Castelverde - Ass.ne Museum di Roma - Ass.ne di Volontariato dei Beni Culturali "Sunuraghe" - Ass.ne di Volontariato "Cascina verde" di Milano - Ass.ne Famiglia Murialdo di Foggia - Ass.ne "La finestra" di Lucca - Ass.ne Naz.le Cristiana per il Volontariato di Villaluna - Ass.ne Pubblica Assistenza di Ceparana - Ass.ne "Silvana Sciortino" di Lucca - Ass.ne Turistica pro Vada di Vada - Ass.ne Valdarnese di Solidarietà di Figline Valdarno - Ass.ne Volontari Aclisti per i Beni Culturali e Ambientali di Ravenna - Ass.ne "Antonio Lanza" di Genova - Ass.ne "Comunità Pronta Accoglienza" di S. Remo - Ass.ne "I Care" di Figline Valdarno - Ass.ne "Il fondo" di Feltre - Ass.ne "Il laboratorio" di Siena - Ass.ne "Il pellicano" di Bologna - Ass.ne "Insieme" Coordinamento di Volontariato di Fidenza - Ass.ne "Musei aperti" di Roma - Ass.ne Biellese di Volontariato di Biella - Ass.ne di Volontariato "Il sole" di Acerno - Ass.ne di Volontariato "L'aurora" di Firenze - Ass.ne di Volontariato "La finestra" di Prato di Pordenone - Ass.ne "La rondine" di Verona - Ass.ne Famiglie Affidatarie di Vicenza - Ass.ne Famiglie "Il cammino" di Cossato - Ass.ne "Giorgio La Pira" di Prato - A.V.A.A. di Bordolano - A.V.O. di Siena - A.B.C. di Marina di Pietrasanta - A.F.A. di Como - A.L.P.I.M. di Genova - "Alfa Victor" di Carrara - A.M.S.O. di Roma - Ass.ne Progetto Crescere Insieme di Lesina - Ass.ne "Psiche 2000" di Thiene - Ass.ne Volontari Camaioresi - Ass.ne Volontariato "Coas-Casula" di Villaputza - Ass.ne Volontariato "Farsi prossimo" di Pizzighetone - A.V.I.S. di Collesalveti, Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano - A.V.I.S. di Pianezza - A.V.I.S. di Ravenna - A.V.I.S. Regione Emilia Romagna - A.V.I.S. Regione Toscana - A.V.I.S. di Sondrio - Caritas Parrocchiale San Biagio di Modena - Casa Giovanni Paolo II di Crema - Centro Accoglienza di Empoli - Centro Aiuto alla Vita di Mortara - Centro Aiuto alla Vita di Como - Centro Aiuto alla Vita di Milano - Centro Aperto Diamoci una Mano di Corato - Centro di Aggregazione Giovanile "L'aquilone" di Stiava - Centro Ascolto di Spinea - Centro di Ascolto e di Prima Accoglienza di Macerata - Centro di Aiuto alla Vita Misericordia di Prato - Centro di collaborazione e sostegno per anziani "OASI" di Marina di Carrara - Centro Cardiopatiei Toscani di Firenze - Centro Culturale "Francesco Luigi Ferrari" di Modena - C.E.D.I.S. Centro Diocesano di Solidarietà di Pordenone - Centro di Solidarietà di Genova - Centro Internazionale Crocevia di Roma - C.I.F. di Roma - C.I.F.A. di Torino - Centro Mazziano di Studi e Ricerche di Verona - Centro Polesano Studi Storici Archeologici ed Etnografici di Rovigo - Centro Ricerche Archeoclub di Sassari e Alghero - Centro Sociale "Santa Lucia" di Siracusa - Centro Studi Gruppo "Giovani e Comunità"

di Arliano - C.T.G. di Padova - Club Titanic di Reggio Emilia - Comitato Ligure Ospedalizzazione Domiciliare di Genova Sestri - Comitato Reg.le Anziani e Società di Torino - Comunità Emmaus di Villafranca - Comunità San Maurizio di Borghi - Comunità Volontariato "SS. Pietro e Paolo" di Lametia Terme - Confraternita di Misericordia di Otranto - Confraternita di Misericordia di Susepolcro - Confraternita di Misericordia di Torre del Lago Puccini - Consulta Ass.ni di Volontariato Comune di Ravenna - Consulta del Volontariato di Padova - Consulta del Volontariato di Civitavecchia - Consulta del Volontariato Iripino - Cooperativa a.r.l. "AORA" di solidarietà sociale di Taranto - Cooperativa Sociale "Il cantiere" di Abino - Cooperativa Sociale "S. Rita" di Milano - Coordinamento Ass.ni Categorie protette e Volontariato di Arezzo - Coordinamento Ass.ni di Volontariato di Verona e Provincia - C.R.I.A.F. di Bolzano - Croce Verde Pubblica Assistenza di Lucca - CUI I ragazzi del Sole - D.I.A.P.S.I. di Torino - "Diavoli Rossi" Gruppo Volontari Antincendio e Protezione Civile di Tirlole - DOC.BI. Centro Documentazione e Tutela della Cultura Biellese di Ponzzone Biellese - Domus Caritas "Paolo VI" di Brescia - E.V.AL. di Genova Pegli - F.A.A.V. Fed.ne Ass.ni Archeologiche del Veneto di Castelnuovo di Isola Vicentina - Fed.ne Reg.le Consortile "Don Mottola" di Lametia Terme - Fed.ne Reg.le Ligure Consulenti Familiari di Ispirazione Cristiana di Genova - Fondazione "Giovanni dalle Fabbrie" di Faenza - Fraternita di Misericordia di Acireale - Fraternita di Misericordia di Capannori - Fraternita di Misericordia di Chieti - Fraternita di Misericordia di Corsagna - Fraternita di Misericordia di Marlia - "Futuro Aprile" di Reggio Emilia - G.A.D. di Modigliana - GAIB di Figline Valdarno - Gruppo Archeologico "Archè Orani" di Nuoro - Gruppo Archeologico del Basso Piemonte di Alessandria - Gruppo Archeologico "Oschera" di Borore - Gruppo Donatori di Sangue Fratres Misericordia di Prato - Gruppo Fratres di Vicchio - Gruppo Sbandieratori Palio dei Micci di Querceta - Gruppo Speleoarcheologico "Giovanni Spanu" di Cagliari - Gruppo Volontari Carcere di Lucca - Gruppo Volontari della Solidarietà di Barga - Gruppo Volontari Mura di Pizzighetone - Gruppo Volontari del Soccorso di Roccafranca Ludriano - Gruppo Volontariato di Follonica - Gruppo Volontariato Suveretano "Costruire insieme" di Suvereto - Italia Nostra Sezione di Capanello - Italia Nostra Sezione di Catanzaro - La ricerca sociale - Lega Italiana Lotta Tumori Sez.ne Prov.le di Aversa - Lega Italiana Lotta Tumori Sez.ne Prov.le di Caserta - Lega per l'abolizione della caccia di Milano - Lega Obiettori Non Violenti di Bergamo - Movimento Centro alla Vita di Pisa - Misericordia di Celle sul Rigo - Movimento Difesa del Cittadino di Roma - NOVA di Venaria - Osservatorio Caritas di San Remo - OVAS di Brescia - Prospettive Sociali e Sanitarie - Pubblica Assistenza di La Spezia - Pubblica

Assistenza di Ceparana - Pubblica Assistenza di Pescia - Pubblica Assistenza Litorale Pisano - Pubblica Assistenza e Soccorso di Bore - PRANARCEM di Roma - QUAVIO di Siena - Società Archeologica Sassarese - Società Reggiana di Studi Storici di Reggio Emilia - Società Coop. di Cultura Popolare di Faenza - Sotziu Archeologicu Nuoresi Ass.ne Archeologica Nuorese - S.A.I.S. di Livorno - S.E.A. di Torino - Tribunale per i Diritti del Malato di Varese - Telefono Amico di Sassari - Trekking e Archeologia di Suvereto - Unità Volontaria Emergenza Radio Piemonte di Santhià - Università della Terza Età di Pontedera - Università della Terza Età di Sassari - Università della Terza Età di Polignano a Mare - U.I.L.D.M. di Bergamo - U.V.I. di Milano - Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Empoli - Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Viareggio - Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Volterra - Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Seravezza - Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Rifredi - Venerabile Confraternita della Misericordia di Tavernelle di Val di Pesa - VIDAS Domiciliari per l'Assistenza ai Sofferenti di Milano - Volontari Pro Parco Nazionale d'Abruzzo di Isernia - Volontariato Cittadino Assistenza di Monfalcone - V.S.A. di Monte S. Savino - W.W.F. Sez.ne di Rionero in Vulture.

UN SOSTEGNO DALLE REGIONI AL SERVIZIO CIVILE: IN TOSCANA LA PRIMA PROPOSTA DI LEGGE

di Marco Trasciatti

Si è tenuto recentemente a Firenze, organizzato dalla Giunta Regionale Toscana il seminario di studi "Regioni e servizio civile". Sono intervenuti rappresentanti di regioni, enti locali e associazionismo, che tra l'altro hanno potuto conoscere l'esperienza del servizio civile statunitense, portata da Susan Stroud, della "Corporation for National Service", del governo federale Usa, e da Bill Basl, della "Commission for National and community Service" dello stato di Washington.

In tale occasione Simone Siliani, assessore regionale alle riforme istituzionali e ai rapporti con gli enti locali, ha illustrato la proposta di legge n. 23/95, "Interventi in materia di servizio civile", presentata all'inizio di questa legislatura e che attende adesso l'esame da parte del Consiglio regionale. Finalità di questa legge regionale è quella di disciplinare le attività relative al servizio civile nell'ambito delle competenze regionali, nel rispetto del dettato costituzionale ed in conformità con la legislazione vigente.

La regione può dare un contributo rilevante ai vari soggetti che concorrono alle realizzazioni del servizio civile. Enti pubblici (30% del totale e settore no profit 70%) lavorano con i giovani obiettori in attività analoghe sullo stesso territorio - come ha sottolineato Licio Palazzini dell'Arci Servizio Civile - senza nemmeno riuscire a parlarsi. Anche in Toscana, come nel resto del Paese, ci sono alcuni esempi isolati di effettiva collaborazione (es. Empoli).

La collaborazione potrebbe utilmente indirizzarsi - come indica la proposta di legge - in settori oggi particolarmente carenti, come quello dell'informazione dei giovani sulle leggi che riguardano il servizio civile, coinvolgendo anche il mondo della scuola. Attualmente l'informazione è di bassa qualità ed è diffusa in maniera disomogenea. Ci sarebbe inoltre bisogno di informare tutta la popolazione sulle attività in cui il servizio civile si concretizza e sui loro risultati. Sono poche infatti le occasioni in cui si riescono a fornire delle visioni d'insieme di un'esperienza che, di solito, rimane polverizzata e priva di visibilità.

L'altro aspetto è quello della formazione dei giovani avviati al servizio. Essa potrebbe costituire uno strumento importante per consentire loro di inserirsi al meglio in attività che spesso sono impegnative talvolta di frontiera, ma finora è stata quasi del tutto assente. Nel servizio civile statunitense invece la formazione assorbe il 20% del tempo dei volontari in servizio. Di formazione ed aggiornamento ne hanno poi bisogno anche coloro che, dipendenti o volontari, devono organizzare il servizio civile negli enti. Bisogna ammettere che oggi c'è un po' troppa improvvisazione nella gestione di cittadini che - non dimentichiamocelo - sono dei *giovani* che stanno adempiendo un *dovere* costituzionale. La legge regionale si propone opportunamente di intervenire in questi campi del tutto trascurati.

Altro oggetto della proposta è la collaborazione della Regione con gli enti

(preferibilmente associati tra loro) per programmi di intervento d'interesse regionale che prevedano l'impiego anche di giovani in servizio civile (opportunamente formati), ovviamente nei settori previsti dalla legislazione nazionale (sociale, cultura, ambiente ecc.) e nel rispetto degli accordi o dei rapporti convenzionali esistenti tra gli stessi enti e l'Amministrazione centrale competente. Questi programmi potrebbero consentire una maggiore visibilità. Dall'esperienza statunitense si può trarre inoltre il rilievo dato alle attività manuali, quell'importanza del "fare le cose insieme" che nel nostro servizio civile è oggi piuttosto marginale, ma che potrebbe invece improntare almeno alcuni dei programmi d'intervento regionali. Gli strumenti contemplati sono: una Consulta, rappresentativa dei giovani e degli enti pubblici e privati; un ufficio regionale, che valuti i bisogni del territorio, i progetti e realizzi una banca dati ed i materiali per l'informazione e l'aggiornamento; un piano regionale per il servizio civile, che ogni due anni fissi le priorità, gli obiettivi ed i criteri di verifica dei risultati raggiunti.

Si tratta dunque di una proposta organica, che cerca di concretizzare il tentativo - in corso ormai da alcuni anni - di inserire opportunamente le regioni e gli enti locali nella gestione del servizio civile tentativo che ha finora avuto luogo soprattutto nel corso del dibattito sulla riforma della legge nazionale, con l'intervento di rappresentanti degli obiettori, deputati della legislatura (Capecci ed altri), organismi regionali (Coord. interreg. Assessori reg. alla Sicur. Sociale) e Anci.

È una proposta di legge che cerca di valorizzare il servizio civile

attuale quello realizzato grazie agli obiettori di coscienza, ma che ha ben presente in prospettiva del futuro servizio civile nazionale aperto a tutti, obiettori e non, ragazze e ragazzi, e sul quale si è recentemente riaperto anche nel nostro Paese un ampio dibattito.

I rappresentanti delle regioni intervenute - oltre a formulare un appello al Parlamento per la riforma della legge nazionale sull'obiezione e sul servizio civile - hanno convenuto di operare sia sul piano delle leggi regionali, che, da subito, su quello della sperimentazione sul territorio di forme di collaborazione tra associazioni ed enti locali (come avviene ad es. a Modena). Sarà inoltre dato seguito a questo primo momento di confronto tra regioni.

N

tuttogiovani
notizie

OSSEVATORIO
DELLA
GIOVENTÙ

Periodico Internazionale Trimestrale
sulla
CONDIZIONE GIOVANILE
a cura dell'
OSSEVATORIO DELLA GIOVENTÙ
Facoltà di Scienze dell'Educazione
Università Salesiana - Roma

Ogni numero:
tgn-monografia
tgn-banca dati
tgn-ricerca
tgn-libri
tgn-informazioni:

4 rubriche fisse

studi e ricerche
 notizie e opinioni
 riviste e centri
 convegni e incontri

EDITRICE LAS - ROMA

Abbonamento:
Italia: L. 33.000
Estero: L. 45.000

Direzione e Redazione

OSSEVATORIO DELLA GIOVENTÙ
Piazza dell'Ateneo Salesiano, 1 - 00139 ROMA
Tel. 06/87.290.270 - 87.290.405 - Fax 06/87.290.658

RICHIEDI COPIA SAGGIO

LA GESTIONE DEI RAPPORTI TRA AZIENDE NON PROFIT ED UNIONE EUROPEA: IL CASO "VEDOGIOVANE"

di Giovanni Campagnoli

Chi è "Vedogiovane"

Vedogiovane è una piccola azienda non-profit la cui missione tipica è il lavoro di animazione per e con i giovani:

Vedogiovane (tab. 1) si propone infatti di "elaborare progetti e realizzare interventi finalizzati a fornire risposte alle esigenze del territorio, con particolare attenzione al mondo giovanile in conformità agli obiettivi dell'animazione socio-culturale" (Statuto, art. 4).

Tab. 1

I due settori di intervento della Vedogiovane

a) **Formazione e consulenza:** corsi per operatori sociali, formazione e consulenza ad organizzazioni Non Profit sulla conduzione di gruppi scambio e di lavoro come cardine della struttura organizzativa tipica di una ONP; consulenza alla progettazione di interventi di animazione ad enti pubblici e non; ricerche; orientamento scolastico; supporto alla progettazione per associazioni e gruppi di giovani. Affianco all'attività di formazione vi è quella di un Centro di Documentazione ed informazione sulle politiche giovanili.

b) **Servizi di animazione:** con i minori (doposcuola, centri estivi, centri di incontro), e con i giovani (conduzione di gruppi di adolescenti che lavorano all'organizzazione di concerti, cineforum, conferenze).

Nata nel 1988 da un gruppo di formatori, Vedogiovane agisce in forma di cooperativa sociale ed opera prevalentemente nel Piemonte Orientale ed in Lombardia: ha sede a Borgomanero (No) ed Asti, mentre a Biella esiste un gruppo di lavoro. Un forte legame con i territori in cui opera è una caratteristica peculiare della Vedogiovane.

Le dimensioni: nel corso dell'anno i soci lavoratori sono una ventina, mentre superano 60 in estate in occasione dei centri estivi. I volontari coinvolti nelle attività sono almeno un centinaio, mentre i

destinatari degli interventi sono circa 2.500 in un anno. La maggior parte dei soci ha un'età compresa tra i 20 ed i 28 anni di età. Il fatturato 1995 è di mezzo miliardo, lo scorso anno è di stato di 314 milioni di lire nel 1993 di 160 milioni, nel 1992 di 82 milioni.

I proventi derivanti dai servizi e dalla formazione vengono destinati al sostegno dei progetti di volontariato ed al rafforzamento dell'organizzazione.

La struttura organizzativa della Vedogiovane è incentrata su gruppi di lavoro che si occupano di servizi e di progetti (compresi quelli di volontariato), della gestione delle due sedi, del Centro di Formazione e di Consulenza (legato alla Scuola Regionale per animatori professionali), del potenziamento del Centro di Documentazione.

I rapporti con l'Europa

Lo specifico di Vedogiovane (contenuto anche nel nome stesso) è relativo dunque ai giovani ed alla tutela dei loro diritti: un settore caratterizzato da un clima generale di progressiva riduzione degli investimenti degli Enti Pubblici (demandati sempre più alla U.E.) e da un continuo aumento dell'azione del Non Profit in questo campo: rivolgere l'attenzione all'Europa per la ricerca di risorse è stata quindi una necessità. Lo stesso per poter sviluppare programmi di formazione (interna e per altre ONP).

Inoltre, sempre nel settore delle politiche giovanili, ad un punto è diventato fondamentale impostare una vera e propria politica di "diversificazione" dei rapporti con il settore pubblico. In fase di definizione di queste strategie devono essere prese in considerazione, forse come privilegiate, le opportunità offerte dalla U.E.. Infatti le tradizionali disfunzioni del nostro sistema burocratico (ad esempio i

lunghe tempi di risposta alle richieste di finanziamento, penalizzano l'efficacia del lavoro delle ONP, non consentono una progettazione ed una efficiente gestione dell'attività ed introducono elementi di precarietà ed aleatorietà, a discapito della stabilità del lavoro.

Paradossalmente la "distanza" tra ONP ed Unione Europea viene tradotta nei fatti da tempi di risposta nettamente più veloci di quelli impiegati dagli Enti Pubblici territorialmente più vicini alle Non Profit. La rapidità di risposta ha riflessi immediati sulla ONP in quanto conoscere rapidamente se un progetto sarà finanziato permette di integrarlo nella fase di programmazione complessiva dell'attività, tutelando la stabilità della gestione.

Il programma "Gioventù per l'Europa": le strategie adottate da Vedogiovane

Le relazioni con la U.E. rispetto alle "azioni" del programma "Gioventù per l'Europa", nel 1995, sono state sviluppate seguendo modalità diverse:

- per la formazione di animatori (legata alla Scuola Regionale, realizzata in collaborazioni con gli Enti salesiani) si è optato per usufruire dei contatti internazionali propri di questa istituzione religiosa (presente in tutto il mondo).

- Per il finanziamento dell'"attività in corso

da parte di gruppi di giovani" (progetti legati alle sedi) si è preferito invece gestire all'interno la fase di raccolta di informazioni.


I programmi del Fondo Sociale Europeo: le strategie adottate da Vedogiovane

Le strategie seguite per accedere ai finanziamenti legati ai corsi di formazione e riqualificazione professionale ed alle ricerche sociali, sono state ancora diverse. Infatti si è scelto di aderire ad un consorzio (Conedis di Torino) specializzato nei rapporti con gli Enti regionali che amministrano i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo. La Vedogiovane si preoccupa "solo" di progettare i corsi di formazione interna (160 ore) finalizzato alla creazione di ruoli intermedi di responsabilità, i cui destinatari-operatori dispongono di competenze educative, ma risultano carenti relativamente agli aspetti organizzativi. Questo corso ("Risorse Umane e qualità totale") è stato finanziato dal FSE, per l'80%, attraverso alla Formazione Professionale della Regione. Il budget assegnato è di 78 milioni.

Lo schema dei rapporti tra Vedogiovane ed U.E.

È possibile sintetizzare graficamente la

fig. 1: Complessità di rapporti tra Vedogiovane ed Unione Europea



strategia messa in atto dalla Vedogiovane nello sviluppo dei rapporti con l'Unione Europea, evidenziando i canali e gli interlocutori per i diversi progetti presentati (vedi fig. 1).

Le difficoltà di rapporto tra ONP ed Unione Europea

Volendo rapportarsi oltre "confine" all'interno di una Non profit ci si deve attivare per riuscire a superare alcuni ostacoli tipici, quali:

- difficoltà nella ricerca di fonti informative;
- difficoltà di reperimento di informazioni e di continuo aggiornamento;
- "tradizionale" difficoltà di rapporto e di linguaggio tra ONP ed Enti Pubblici;
- vincoli dovuti a resistenze interne all'investimento di risorse verso la U.E.,
- perplessità relative alle "distanze" tra realtà locali (soprattutto le più piccole) ed U.E..

Queste difficoltà (più "mentali" che oggettive) hanno portato ad una condizione generale di incapacità per molte ONP italiane (che operano anche in ambiti diversi da quelli giovanili) di cogliere le opportunità offerte dai programmi comunitari. La conferma viene anche dai dati inerenti le richieste di finanziamento nel settore delle politiche giovanili: infatti i progetti presentati sono inferiori al 30% della quota stanziata a nostro favore, mentre la Spagna arriva a presentarne fino all'80% di ciò che le spetta. Inoltre, sempre per l'Italia, neanche tutte le richieste presentate ottengono esiti favorevoli in quanto giudicate non coerenti con gli obiettivi dei programmi.

Perché avere rapporti con la U.E.

I vantaggi che derivano dall'impostare corrette relazioni con gli organi europei sono quelli legate alle dimensioni:

1. economica-finanziaria: la ricerca di risorse nell'ambito dei programmi U.E. deve rientrare nella complessità della politica di "fund rising" attuata dalle ONP; è evidente che questo può essere un canale di finanziamento nuovo, con maggiori dotazioni di fondi, aggiuntivo rispetto a quelli tradizionali ed indipendente da questi ultimi;

2. gestionale: la rapidità di risposta;

3. organizzativo: rientrare in uno dei filoni di intervento europeo significa, per una ONP ricevere un'etichetta che la promuove ad un livello superiore di qualità del lavoro;

4. legate alla ricerca: senza questi canali di finanziamento alcune ONP non potrebbero mai investire in questo tipo di attività, mentre altre Non Profit che svolgono istituzionalmente ricerche hanno un'ulteriore opportunità di accesso a risorse, indipendenti dalle fonti tradizionali;

5. di promozione dell'ONP: i vantaggi derivanti dell'informare gli interlocutori ed i pubblici tradizionali di essere stati inseriti in un programma di intervento dell'Unione Europea (come, peraltro, prevede la normativa), sono di crescere in credibilità ed autorevolezza con tutti i riflessi e le ripercussioni positive che ciò comporta nella gestione dei rapporti con l'esterno (e quindi anche nella raccolta di fondi).

6. legate alla formazione: la formazione del personale è ormai diventata uno degli aspetti interni più critici per le ONP, di fronte alla complessità della gestione di una Non Profit spesso si rileva una difficoltà da parte di molti "dipendenti" (volontari e non) ad assumere ruoli di responsabilità nell'organizzazione. Questo anche per una carenza di "competenze aziendali" negli operatori, spesso concentrati esclusivamente sul compito specifico della propria ONP. Così in molte organizzazioni (soprattutto nelle più piccole) si arriva ad avere una maggioranza di "dipendenti" motivati, a cui si contrappone un'esigua minoranza che la responsabilità dell'intera gestione. Un modo per uscire da questa situazione è proprio di investire sulla formazione interna, integrando la professionalità dei "dipendenti" con conoscenze gestionali ed organizzative, spesso centrate sul lavoro di gruppo. Essendo spesso costoso per una ONP "acquistare" questo tipo di formazione all'esterno, è possibile inserirsi nei programmi di formazione professionale gestiti attraverso il F.S.E.. Questi programmi, pensati per le imprese, possono ben adattarsi alle Non profit, assimilate a volte alle P.M.I. (più facilmente per le coop/ sociali) a volte associate ad hoc in forma di consorzio.

Lo sviluppo dei rapporti con la U.E.

Avere rapporti con altre istituzioni straniere, condividere conoscenze ed esperienze di ampio respiro, partecipare a ricerche congiunte, beneficiare di finanziamenti e rientrare nei filoni di intervento che l'Unione Europea e gli organismi internazionali periodicamente promuovono, rappresentano altrettanti stimoli e opportunità per lo sviluppo di un settore Non profit "all'altezza" dei compiti e del ruolo cui oggi la società lo chiama. La capacità di rinnovarsi su un piano sovralocale può quindi assumere importanza critica per una ONP: ma quali strategie seguire nello sviluppo dei rapporti con la U.E.

Una Non Profit si trova di fronte a tre alternative:

1. Gestire questa fase all'interno; questa alternativa prevede che all'interno di una ONP si crei una vera e propria funzione (o si possa distaccare una persona) che si rapporti direttamente con la U.E.. È un'ipotesi piuttosto onerosa in quanto richiede capacità manageriali non indifferenti ed altamente specializzate in questo ambito; inoltre la fase critica di ricerca di fonti informative e di aggiornamento continuo deve essere gestita "in time", con un'accorta politica di scelta e diversificazione delle "entrate di notizie". Probabilmente (soprattutto per le ONP di più piccole dimensioni) questa alternativa comporta costi non sempre sostenibili e giustificabili, quindi le strategie più convenienti da seguire, puntando l'attenzione verso l'esterno;

2. delegare all'esterno la fase dei rapporti con la U.E.: per le ONP può essere più efficiente delegare a consorzi, agenzie, consulenti, questa delicata funzione.

2a) Un consorzio, in quanto più vantaggioso, unisce ONP presenti nello stesso settore (es. Cultura, Sanità, ecc.) o in ambiti diversi, ma interessate ad affrontare lo stesso tema (es. formazione professionale). La delega ad un consorzio può essere esclusivamente quella della raccolta di informazioni sulle opportunità riguardanti la ONP, fino all'agire in nome e per conto della ONP. I vantaggi che una Non Profit ottiene consorziandosi sono:

- disporre di un ricco patrimonio informativo, difficilmente acquisibile;
- accedere ad un Know-how per l'elaborazione di progetti da presentare alla U.E. (superando i problemi di "linguaggio");
- superare i vincoli che legano alle sole imprese la concessione di alcuni finanziamenti;
- avvalersi, attraverso il consorzio, della "preziosa" consulenza di altri Enti specializzati;
- riuscire a localizzare il concorso in prossimità delle più efficienti fonti informative.


2b) Per una ONP affidarsi ad agenzie di consulenza specializzate in materia di rapporti con la U.E. consente una gestione efficace di questa fase a condizione che venga seguita "professionalmente" anche all'interno della Non Profit. Dunque è necessario che sia identificato un vero e proprio "responsabile" di questa funzione, in grado di seguire i rapporti con l'agenzia. Infatti i servizi che questa propone sono di "formazione professionale". Per la gestione delle relazioni tra la Non profit e gli uffici della U.E. sono previsti seminari, stage all'estero, incontri con funzionari U.E. ecc.;

3. ipotizzare un mix tra le prime due soluzioni: un mix tra le prime due alternative prevede che si seguano all'interno della ONP solo quei progetti specificatamente rivolti al settore della ONP e ritenuti di importanza strategica, delegando all'esterno materie più complesse (formazione professionale, lavoro, ecc.).

**CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
VEDOGIOVANE
ANIMAZIONE SOCIALE
CENTRO DI FORMAZIONE E
CONSULENZA**

Corso Roma 132
28021 BOREOMANERO (NO)
Tel.0322 - 836449

NOVITÀ IN LIBRERIA



**HANDICAP E SPORT
L'impegno del Centro socio-educativo
nelle attività motorie e riabilitative**

a cura di Giuseppe Castelli - Edizioni Unicopli 1995
L. 25.000

Questo volume realizzato nell'ambito delle attività del Settore Servizi Sociali della Provincia di Milano, nasce dalla volontà di testimoniare l'importanza e la significatività dell'attività sportiva per le persone con handicap.

L'idea si è sviluppata in riferimento alla legge n. 104/92, che prevede l'attività sportiva fra gli interventi volti a recuperare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona con handicap e in seguito al 1° torneo quadrangolare di calcio promosso e organizzato dal Centro socio-educativo di Lissone, dal Centro socio-educativo di Muggiò, dal Centro socio-educativo di zona 9 e dal Centro socio-educativo di zona 4, con il patrocinio della Provincia di Milano, Assessorato allo Sport e Turismo.

Il successo di questa prima sperimentazione ha evidenziato gli aspetti positivi in essa presenti.


Innanzitutto, il calcio come attività sportiva scelta. Se da una parte si è reso necessario semplificarne lo svolgimento a livello operativo per renderlo più accessibile, dall'altra si è fatta particolare attenzione a non snaturarlo, consentendo ai portatori di handicap di vivere in prima persona, da veri protagonisti, questo sport così diffuso nel nostro Paese.

Inoltre, l'aspetto educativo-relazionale, che si è snodato su più dimensioni: nello sviluppo motorio e cognitivo, ponendosi come valido ausilio ai programmi pedagogici e riabilitativi; nel processo di socializzazione, sviluppando la capacità di stare e di collaborare con gli altri; nel processo di integrazione, rendendo possibile la soddisfazione dei bisogni e dei sentimenti di partecipazione. Sulla base di quanto detto, sembra possibile affermare, con un paradosso, che anche l'attività sportiva, nella quale gli stati di svantaggio fisico diventano eclatanti, può risultare determinante per l'integrazione sociale.

Infine, a livello istituzionale, il coinvolgimento nella realizzazione del progetto di più centri che si occupano di handicap ha creato nuovi rapporti e nuovi spazi di lavoro comune.

Lo sport, quindi, momento di aggregazione sociale per i protagonisti con handicap, ha significato anche un'apertura delle strutture a realtà e situazioni diverse, facendo intravedere nuove interessanti prospettive e opportunità date dal coinvolgimento e dalla ricchezza di risorse che ha attivato.

Proprio nella valenza che tale esperienza ha assunto, s'inquadra il senso della pubblicazione di questo volume che vuol essere un compendio tecnico-pratico utile, nella speranza che la sua diffusione possa essere di stimolo a tutti coloro che operano nell'area dell'handicap.



HANDICAPPATI: LA NUOVA CITTADINANZA

Commento alla Legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104
di Salvatore Nocera
S.E.I. 1995 - L. 21.500

Perché un libro di esegesi e commento giuridico sulla Legge 5 febbraio 1992 n. 104; Legge-quadro sull'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate?

La legge-quadro era stata accolta all'atto della sua improvvisa e celere approvazione da giudizi contrastanti: positivi quelli che vedevano in essa l'affermazione di fondamentali diritti ormai irrinunciabili; negativi quelli che lamentavano la frettezza di approvazione e la scarsità di finanziamenti. Tutti però concordavano su un punto: la formulazione finale, avendo trasformato in quasi tutti gli articoli il termine "debbono", che ha carattere imperativo, con numerosi "possono", che ha invece connotazione semplicemente permissiva, aveva indebolito fortemente la portata normativa di un testo che voleva, nelle intenzioni, essere innovativo, ed invece, rimaneva, nei fatti, un elenco di buoni propositi.

La magistratura è intervenuta innumerevoli volte con provvedimenti cautelari per garantire immediatamente il diritto allo studio o al lavoro di persone handicappate. Così in numerosi casi di mancata accettazione di iscrizioni, il TAR ha sospeso il provvedimento di diniego ammettendo immediatamente l'alunno handicappato a scuola. Come pure i pretori, in simili circostanze, applicando su richiesta l'art. 700 del

Codice di procedura civile, hanno assicurato il diritto allo studio. Così in caso di rifiuto di assunzione ai sensi della L. n. 482/68, i Pretori hanno applicato l'art. 2932 del Codice civile, sull'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di lavoro, contenuto nella legge citata.

La Legge-quadro ancor più puntualmente prevede la stipula degli accordi di programma, con la quale anche ciò che la legge prevede come mera possibilità, diviene comportamento obbligatorio e vincolante per le pubbliche amministrazioni sottoscrittrici; e di più, ove l'accordo di programma preveda il conferimento al Collegio di vigilanza di poteri sostitutivi, nei confronti delle parti inadempienti, ove trattasi di "atti dovuti" e ben determinati negli elementi essenziali, essi vengono posti in essere dallo stesso collegio con immediata soddisfazione dell'interesse dell'avente diritto alla prestazione del servizio.

Questa breve esegesi del testo della Legge-quadro vuole tentare di dimostrare come ciò sia possibile, a condizione che si incontrino tecnici del diritto ed animatori del mondo dell'associazionismo e del volontariato, che ritengono essere le leggi uno strumento tecnico promotore della tutela e della realizzazione di diritti, che però necessita di una forte tensione morale e politica dei suoi operatori. Per ciò, questo libro ha un taglio giuridico, ma non tanto tecnico da essere comprensibile solo agli addetti ai lavori. Esso si rivolge soprattutto alle associazioni dei disabili e dei loro familiari ed agli organismi di volontariato che con esse collaborano nella fatica quotidiana della ricerca dell'attuazione concreta dei diritti astrattamente conclamati.



Politiche e servizi sociali

Walther Orsi
**EDUCATORI E GIOVANI
PROTAGONISTI NEL SOCIALE**

Un percorso per la prevenzione
del disagio giovanile

Presentazione di
Michele La Rosa

FrancoAngeli

EDUCATORI E GIOVANI PROTAGONISTI NEL SOCIALE Un percorso per la prevenzione del disagio giovanile

di Walter Orsi - Franco Angeli 1995 - L. 24.000

Di fronte ad alcuni drammi giovanili (dai suicidi alle "stragi del sabato sera", dalle tossicodipendenze alle violenze dei minori) "noi adulti" non possiamo che interrogarci sul perché ciò avvenga, sul senso di tali fatti, sul come trovare risposte.

Questi indicatori del disagio giovanile possono essere interpretati anche come ricerca di comunicazione con il mondo degli adulti, che sembra distratto e poco capace di mettersi in sintonia con le nuove generazioni. Una ricerca di comunicazione che, attraverso il crescente impegno nel sociale dei giovani (nell'associazionismo e nel volontariato), può diventare anche disponibilità ad un coinvolgimento per migliorare il mondo costruito dagli adulti.

È in una prospettiva di nuova alleanza fra giovani e adulti che il testo vuole dare valore e senso all'attività educativa.

Ci si pone in un'ottica in cui l'educazione va intesa soprattutto come pratica sociale e l'intervento nel sociale si caratterizza in senso educativo.

Il volume si propone di sviluppare un confronto ed un lavoro integrato tra diversi ruoli che svolgono importanti funzioni socio-educative (operatori sociali, insegnanti, volontari, responsabili di associazioni) per costruire insieme un linguaggio comune che possa stimolare un coinvolgimento ed una responsabilizzazione anche dei "non addetti ai lavori".

A tal fine il percorso metodologico proposto, illustrato con stile "discorsivo", tenta di legare insieme elementi teorici (di approccio sociologico), con aspetti operativi (frutto di sperimentazioni nell'ambito dei servizi sociali) e con esemplificazioni pratiche (schede di possibili progetti).

Il testo tende qui a costruire un ponte simbolico tra il percorso metodologico individuato e i progetti educativi dei lettori, per essere protagonisti, con i giovani, nel sociale.

AFFARI & FINANZA
la Repubblica
LE CONFERENZE
 comprendere l'Innovazione

**ENTI
 NON
 PROFIT**

QUALE DISCIPLINA FISCALE?

SOMEDIA, società del gruppo editoriale L'Espresso, organizza nell'ambito del progetto
 "Le Conferenze Affari & Finanza" - la Repubblica, un incontro sul tema

"Enti non profit: quale disciplina fiscale"?

che si terrà il **13 marzo 1996** a Milano presso l'Hotel Michelangelo

Obiettivo dell'incontro è fare il punto sulle principali novità legate al progetto di legge sul regime fiscale delle O.N.L.U.S. (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) che si propone di disciplinare in modo organico il trattamento fiscale del terzo settore e valutarne l'impatto in un ambito fortemente gravato dalla frammentazione della regolamentazione giuridica.

Saranno oggetto di discussione i **punti critici dell'impostazione contabile e del trattamento fiscale** con particolare attenzione alla **disciplina IVA**, alla gestione del **patrimonio immobiliare** e alle **modalità di finanziamento delle attività** nell'analisi dei canali alternativi: la raccolta fondi, le fondazioni bancarie, le banche etiche.

Concluderà l'incontro una tavola rotonda ove gli esperti del settore ripercorreranno criticamente il disegno di legge riflettendo sulle conseguenze delle scelte compiute e sugli aspetti distorsivi della neutralità fiscale.

Interverranno: **Stefano Zamagni** - Università di Bologna, **Paolo Sciumé** - Studio Sciumé Associati, **Salvatore Pettinato** - Studio Tributario Pettinato Buscaroli e Associati, **Gian Mario Colombo** - Dottore commercialista, **Stefano Raghianti** - Studio Raghianti, **Lorenzo De Angelis** - Università di Genova, **Giorgio Fiorentini** - Università Bocconi, **Davide Maggi** - Università Bocconi, **Giuliano Tabet** - Università La Sapienza di Roma, **Maria Eletta Martini** - Centro Nazionale per il Volontariato, **Edoardo Narduzzi** - Segreteria Tecnica Ministero delle Finanze, **Gianluca Fiorentini** - Università di Bologna.

La quota di partecipazione è di 890.000 più IVA.

Per informazioni: **Cristiana Tartari** - SOMEDIA
 Via Nervesa, 21 - 20139 Milano
 Tel. 02-5745.4202 - Fax 02-5740.0031 - 02-5740.1272

LE PUBBLICAZIONI DEL CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

- Volontariato Oggi**
 Agenzia mensile di informazione - Abbonamento 1996 L. 20.000
- A dieci anni dal primo convegno nazionale di studi sul volontariato**
 Sintesi dei convegni nazionali promossi dal Centro Nazionale
- Il villaggio solidale**
 Ricerca sui periodici del volontariato di Ruggero Valentini
 (esaurito - disponibile in fotocopia)
- I gruppi di self-help: aspetti e problemi di definizione teorica**
 Relazioni del seminario - Firenze 15 dicembre 1990
- Partecipazione ed efficienza: il ruolo del volontariato negli statuti dei Comuni e delle Province**
 Atti del seminario - Roma 6 febbraio 1991 (esaurito - disponibile in fotocopia)
- Adozione ed affidamento verso la riforma**
 Atti del seminario - Lucca 13 aprile 1991
- La legge 266/91 sul volontariato: problemi e prospettive**
 Atti del seminario - Roma 19 novembre 1991 (esaurito - disponibile in fotocopia)
- Il volontariato in Europa**
 (2ª edizione aggiornata)
- Volontari per i Beni Culturali**
 Atti del 2º stage di formazione per i dirigenti delle ass. di volontariato dei Beni Culturali - Lucca 1/3 marzo 1991 - realizzato in collab. con la Regione Toscana
- Il volontariato per i Beni Culturali in Italia**
 1º Censimento Nazionale delle Associazioni di volontariato dei Beni Culturali in Italia - Rapporto finale - realizzato in collab. con la fondazione G. Agnelli (L. 20.000)
- La legge 266/91 sul volontariato: attuazione regionale**
 Atti del seminario - Bologna 16 novembre 1992
- Il Fondamento Giuridico delle Reti**
- Il bambino abbandonato**
 Alcuni risultati di tre ricerche sul "campo" in tema di abbandono dei minori
- La legge 266/91 sul volontariato: analisi e commento giuridico**
 a cura del Prof. Luciano Brusugliata - Ed. CEDAM - 1993
- La legge 266/91 sul volontariato. Strumento di valorizzazione o di limitazione?**
 Atti del seminario - Bologna 18 dicembre 1993
- Famiglie e cure di comunità. Il difficile intreccio fra pubblico, volontariato e reti informali nell'Italia di oggi**
 a cura di I. Colozzi e P. Donati - Ed. Franco Angeli - 1994 (L. 38.000)
[da richiedere alla Casa Editrice]

SCHEDA DI RICHIESTA INVIO PUBBLICAZIONI

Il sottoscritto _____

Residente a _____ Via _____

_____ cap _____ Prov. _____

eventuale Ente/Associazione di appartenenza _____

che ha sede in _____ Via _____

cap _____ Prov. _____

CHIEDE

L'invio delle pubblicazioni segnalate

L'abbonamento a Volontariato Oggi

Firma _____

Per ognuna delle pubblicazioni prenotate - eccetto quelle con indicazioni specifiche - a parziale rimborso delle spese di realizzazione e spedizione, è richiesto un contributo di L. 10.000 - c/c postale n. **10848554** intestato a **Centro Nazionale per il Volontariato c.c.p. 202 - 55100.Lucca** specificando la causale di versamento

VOLONTARIATO OGGI

AGENZIA DI INFORMAZIONE DEL CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO,
STUDI, RICERCHE E COLLEGAMENTO FRA LE ASSOCIAZIONI ED I GRUPPI.

Comitato di redazione

Maria Pia Bertolucci, Rossana Caselli, Roberta De Sanfi, Elena Ghilardi, Aldo Intaschi
Tiziana Martinelli, Ela Mazzarella, Costanza Pera, Stefano Raghiani, Marilena Piazzoni

Hanno collaborato

Giuseppe Bicocchi, Elena Delbò, Giovanni Campagnoli, Marco Trasciatti

Direttore responsabile

Bruno Frediani

Aut. Trib. di Lucca n. 413 del 25-09-1985

Anno XII - n. 1 - Gennaio 1996

Sped. Abb. Postale • Pubbl. inf. 50% - Contiene I.R.

Sede:

Via Catalani, 158 - LUCCA

Tel. (0583) 41 95 00 - Fax (0583) 41 95 01

Recapito postale:

Centro Nazionale per il Volontariato - C.P. 202 - 55100 LUCCA

Abbonamento annuo

L. 20.000 su c.c.p. n. 10848554 intestato a:

Centro Nazionale per il Volontariato - Via Catalani, 158 - 55100 LUCCA

La riproduzione totale o parziale di articoli e notizie è consentita citandone la fonte

Fotocomposizione

La Bottega della Composizione - Via delle Sette Arti - Lucca

Stampa

Nuova Grafica Lucchese - Via Erbosca - Pontetetto - Lucca



ASSOCIATO ALL'UNIONE ITALIANA STAMPA PERIODICA



Periodici del volontariato